



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.fiac-campania.sgs.it
e-mail: info@fiac-campania.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 aprile 2012

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA

SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SPORTIVI CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2011/2012

INIZIO DEI CORSI

CASERTA: MARTEDÌ 24 APRILE 2012 (PROSECUZIONE IL MERCOLEDÌ)

NAPOLI: GIOVEDÌ 26 APRILE 2012

BENEVENTO – AVELLINO: VENERDÌ 27 APRILE 2012

SALERNO– AVELLINO: IN VIA DI PREVISIONE LUNEDÌ 30 APRILE 2012

Il modello d'iscrizione per i Dirigenti e per gli studenti uditori, relativo al **Corso di Salerno** ed il **Regolamento del Corso per Dirigenti Sportivi 2011/2012** saranno pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale di venerdì 27 aprile u.s.

CORSO di SALERNO

presso l'Università degli Studi di Salerno sita in Fisciano (Salerno), alla strada provinciale, Ponte don Melillo, **IN VIA DI PREVISIONE** con il seguente calendario: **ore 16.30 / 19.30 di lunedì 30 aprile (apertura del Corso); prosecuzione il lunedì** (le date delle lezioni successive saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di venerdì 27 aprile p.v.).

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale di ieri, giovedì 19 aprile, nell'apposito paragrafi del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale.

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE 2011/2012

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si ripubblicano il **Regolamento ed il calendario delle gare del primo turno della Coppa Campania di Calcio Femminile 2011/2012.**

FASE FINALE REGIONALE DEL CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA

RISULTATI GARE DEL SECONDO TURNO DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 2011

1°:	SAN PIO MONDRAGONE	MIRABELLA ECLANO	3 – 1
2°:	PROGREDITUR MARCIANISE	PUTEOLANA 1909	2 – 1
3°:	PALMESE	TORRECUSO CALCIO	3 – 0 (delibera)
4°:	SANSEVERINESE 1928	MASSA LUBRENSE	1 – 2
5°:	BARANO CALCIO	CILENTO CALCIO	3 – 2
6°:	AGROPOLI	A.C. SAVOIA 1908	1 – 3
7°:	SOLOFRA CALCIO	MONTECORVINO ROVELLA	4 – 1

PROGRAMMA GARE DI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2012

Nel rispetto del Regolamento della fase finale regionale del Campionato di Attività Mista 2011/2012, è stata ammessa al secondo turno, oltre alle sette società vincitrici delle gare del secondo turno, anche le società **Agropoli**, che tra le sette società eliminate, occupava la migliore posizione nella graduatoria della Coppa Disciplina del Campionato di Attività Mista 2011/2012 come, di seguito, indicato:

GRADUATORIA DI COPPA DISCIPLINA TRA LE DODICI PERDENTI

SOCIETÀ	PENALITÀ
AGROPOLI	5
SANSEVERINESE 1928	7
MONTECORVINO ROVELLA	15
MIRABELLA ECLANO	22
PUTEOLANA 1909	26
TORRECUSO CALCIO	30
CILENTO CALCIO	(*)

(*) esclusa dalla graduatoria, per aver già usufruito del beneficio dell'ammissione nel turno precedente.

Mercoledì 24 aprile 2012, alle ore 12.30, presso la sede di questo C.R., alla presenza dei dirigenti delle società interessate (che con la presente comunicazione si intendono formalmente avvisate) sarà effettuato il **sorteggio** per stabilire gli abbinamenti delle gare del terzo turno e quali **tra le società a parità di condizioni** debba disputare in casa la gara del terzo turno della fase finale regionale del Campionato Regionale di Attività Mista 2011/2012.

Gli abbinamenti relativi ai quattro incontri del terzo turno (tra le sette vincitrici del secondo turno più la società riammessa) saranno determinati a mezzo sorteggio, con la sola preventiva esclusione dal sorteggio degli abbinamenti che prevedono un incontro tra due società che si sono già incontrate nei turni precedenti della fase finale regionale.

Le società "ripescate" per meriti disciplinari, sia in ordine al secondo turno, sia in ordine al terzo turno, godono dei medesimi diritti delle società qualificatesi in via diretta.

TERZO TURNO – QUARTI DI FINALE – MERCOLEDÌ 2 maggio 2012

Gli abbinamenti relativi ai quattro incontri del terzo turno (tra le sette vincitrici del secondo turno più la società riammessa) saranno determinati a mezzo sorteggio, con la sola preventiva esclusione dal sorteggio degli abbinamenti che prevedono un incontro tra due società che si sono già incontrate nei turni precedenti della fase finale regionale.

QUARTO TURNO – SEMIFINALI – MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2012

Gli abbinamenti relativi alle due gare di semifinale saranno determinati a mezzo sorteggio incondizionato.

GARA DI FINALE – MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2012

La gara di finale regionale si disputerà **mercoledì 16 maggio 2012, in campo neutro**, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

La società, che risulterà **vincitrice del titolo regionale**, si qualificherà per la **fase finale nazionale**.

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA FEMMINILE UNDER 15

Si pubblicano – di seguito – le convocazioni delle calciatrici, in preparazione al **Torneo**, riservato alle **Rappresentative Regionali di Calcio Femminile Under 15**.

Le convocazioni sono state disposte (in base alle gare ufficiali disputate dalle calciatrici rientranti nei limiti di età prescritti: **nate dall'1.01.1997**) dall'**allenatore, sig. Egidio Sironi**.

La **Responsabile Regionale del Calcio Femminile, Dott. ssa Clotilde Capparelli**, raccomanda alle società ed alle calciatrici la massima collaborazione e puntualità, in risposta alle convocazioni.

Ogni singola calciatrice si presenterà alla convocazione munita di scarpette agonistiche, parastinchi, calzettoni, pantaloncini, tuta e documento di riconoscimento (o tessera F.I.G.C. per l'identificazione), nonché di **copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

UNDER 15

GIOVEDÌ 26 APRILE 2012 – ORE 17.30 – STADIO “DE GASPERI” – SALERNO

La convocazione, per una seduta di allenamento, è fissata per **giovedì 26 aprile 2012**, alle ore **17.30**, presso lo stadio “De Gasperi” di Salerno, in relazione alle calciatrici di seguito elencate:

CASTEL SAN GIORGIO:	CARRATÙ FEDERICA
CENTRO ESTER:	BEATO ALESSANDRA – BEATO SIMONA – COZZOLINO PAOLA
FEMMINILE PONTECAGNANO:	BERTOLINI ORIANA – MONACO MARTINA
FOOTBALL CIRO CARUSO:	DI BLASIO SIMONA
FUTSAL NUCERIA FEMMINILE:	LAMBIASE ALESSIA – MANZO ROSA – PALUMBO LILIANA – SENATORE ANNA LAURA
G. CLAUDIO IANNUCCI:	MECCARIELLO SARA MARIA
GIOVENTÙ ISCHIA SOCCER:	MAZZELLA EMANUELA
JUNIOR SANTA MARIA:	MACERA TERESA
NAPOLI CALCIO FEMMINILE E A.:	ABBENANTE FRANCESCA – ARESU SIMONA – CUCINIELLO PAOLA – MARINO NATASHA – MARRA CARMELA – OBEMAIER ALESSIA – PAPILLO ANNA – PARNOFFI ALESSIA – PRAGLIOLA MARTINA – VECCHIONE FABIANA
OASI SANFELICIANA:	FERRARA ALESSANDRA
REAL ARIENZO:	PISCITELLI VANESSA
REAL PONTICELLI:	ESPOSITO LUISA
REAL VICO EQUENSE:	CUOMO ROSSELLA
S. MAGNA GRAECIA:	MAROTTA GRECIA – PIEGARI ELENA
SPORTING CLUB S. ANTONIO:	LARENZA EMILIA

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, nella seduta del 20/4/2012, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DELLA FASE FINALE REGIONALE DEL CAMPIONATO DI ATTIVITA MISTA

RECLAMO PALMESE – GARA PALMESE / TORRECUSO CALCIO DEL 18/4/2012

Il G.S.T., visto il reclamo, rilevata la sua ritualità e tempestività, osserva che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole del fatto che la società Torrecuso Calcio non ha ridotto il numero dei calciatori deputati all'effettuazione dei tiri di rigore, trovandosi, pertanto in superiorità numerica rispetto alla società Palmese che aveva terminato i tempi regolamentari e supplementari con un uomo in meno. Orbene dall'esame degli atti ufficiali di gara, emerge che il capitano della società Torrecuso Calcio prima dell'effettuazione dei tiri di rigore segnalava al direttore di gara che essendo la sua squadra in 11 contro 10, escludeva dai tiri di rigore il loro portiere il quale non avrebbe calciato ma restava in porta con il ruolo di portiere. Dall'esame della sequenza dei tiri di rigore emerge, che dopo il 10° rigore entrambe le squadre hanno fatto calciare un giocatore che aveva già tirato e non quindi un nuovo calciatore, occorre, però, evidenziare che il 10° rigore è stato calciato per la società Palmese dal portiere mentre per la società Torrecuso Calcio dal calciatore n. 15.

Pertanto, è evidente che la società Torrecuso Calcio ha preso parte all'esecuzione dei tiri di rigore con 11 calciatori, tra cui il portiere che pur non calciando con la sua presenza di fatto consentiva ad un proprio compagno di squadra di poter tirare al posto suo. Tale comportamento, a parere del Giudicante, deve ritenersi non regolamentare in quanto il Regolamento del Gioco del Calcio nelle "Procedure per determinare la squadra vincente di una gara" statuisce: "Quando una squadra conclude la gara con un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, è tenuta a ridurre il numero per eguagliarlo a quest'ultima ed a comunicare all'arbitro il nome ed il numero di ogni calciatore escluso dall'esecuzione dei tiri di rigore. Tale compito spetta al capitano della squadra". Alla luce di quanto su esposto, pur prendendo atto della evidente superficialità con la quale il direttore di gara ha ricevuto la lista dei calciatori ammessi all'esecuzione dei tiri di rigore di cui non ne faceva parte il portiere del Torrecuso Calcio che però ha partecipato attivamente anche se non in veste di tiratore, questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene di doversi uniformare al recente orientamento della Corte di Giustizia Federale (cfr C.U. 138/CGF 2011/2012) e pertanto, si ritiene che la società Torrecuso Calcio con la sua condotta abbia cagionato una chiara influenza sulla regolarità dell'esecuzione dei tiri di rigore non facendo tirare il proprio portiere ma consentendogli di prendere comunque parte all'esecuzione degli stessi, in evidente violazione della citata norma regolamentare che prevede l'obbligo di riduzione del numero di calciatori. Per tali motivi,

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Palmese, letto l'art. 17 del C.G.S., di infliggere alla società Torrecuso Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. In ordine ai provvedimenti disciplinari ai singoli rimanda alla camicia di gara; nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.

SECONDO TURNO – GARE DEL 18/ 4/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COLELLA SEBASTIANO (SOLOFRA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVEZZA SERAFINO (PALMESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

SORMONTO GAETANO	(A.C. SAVOIA 1908)	DI FILIPPO DAVIDE	(AGROPOLI)
DI LAURO RICCARDO	(PALMESE)	ALBANO LORENZO	(PROGREDITUR MARCIANISE)
SUPINO ANGELO	(SAN PIO MONDRAGONE)	VELLUCCI EMILIO	(SAN PIO MONDRAGONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

DI SORBO SIMONE (PROGREDITUR MARCIANISE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

LUBRANO LAVADERA LUIGI	(BARANO CALCIO)	PONZO ORAZIO	(CILENTO CALCIO)
ROTONDO LUCA	(CILENTO CALCIO)	MARRONE COSIMO	(MONTECORVINO ROVELLA)
MONTEFUSCO CARMINE	(MONTECORVINO ROVELLA)	CASTIELLO GIUSEPPE	(PALMESE)
VICINANTE NUNZIO	(PALMESE)	NDIAYE MOULAYE	(PROGREDITUR MARCIANISE)
DE BELLIS SALVATORE	(SANSEVERINESE 1928)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

LOMBARDI IVAN (SAN PIO MONDRAGONE)

AMMONIZIONE (V INFR)

STOMPANATO ALFREDO (SOLOFRA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAIAZZO ALESSIO	(MASSA LUBRENSE)	SINISCALCHI LUCA	(MASSA LUBRENSE)
SITO MARCO	(PROGREDITUR MARCIANISE)	IACOVAZZO CIRO	(SANSEVERINESE 1928)
LUCIANO COSTANTINO	(SANSEVERINESE 1928)	RUSSOLILLO ORLANDO	(TORRECUSO CALCIO)
SOLLO FRANCESCO	(TORRECUSO CALCIO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

CAUCEGLIA ANTONIO	(AGROPOLI)	PROCIDA FRANCESCO	(AGROPOLI)
BUONO CARLO	(BARANO CALCIO)	CORRENTE ANTHONY	(CILENTO CALCIO)
PUGLIESE GIULIO	(MIRABELLA ECLANO)	COSCIA GIANMARCO	(SOLOFRA CALCIO)
ROMANO ANGELO	(TORRECUSO CALCIO)		

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 2 APRILE 2012 – DELIBERE DEPOSITATE IL 16 APRILE 2012

Presenti: avv. Arturo Frojo, Presidente; avv. Paolo Spina, Vice Presidente; avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, Componenti; Delegati A.I.A, nelle riunioni di riferimento: avv. Raffaele Baratta; a.b. Oreste Alfano.

101. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OGLIARESE 1974 – GARA OGLIARESE 1974 / INTERCASALI 2005 DEL 17.12.2011 – PROMOZIONE

La C.D.T, preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23.02.2012, alla pagina 1895; ascoltati, a chiarimenti, all'esito delle relative convocazioni, l'arbitro, i due assistenti e l'osservatore arbitrale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con la citata delibera, a stralcio in ragione dell'urgenza, questa C.D.T. aveva deciso di rinviare ad altra riunione la decisione in ordine al reclamo della società Ogliarese 1974, in merito alla sanzione dell'ammenda ed all'obbligo, disposto dal G.S.T., del risarcimento dei danni all'autovettura dell'arbitro. Audito a chiarimenti, il direttore di gara riaffermava che la sua autovettura, di proprietà della madre, aveva subito dei danni durante o dopo la gara in esame. Precisava che non aveva fatto constatare lo stato della vettura ad alcun dirigente della società Ogliarese 1974, al momento del suo arrivo al campo di giuoco, in quanto ritiene che tale constatazione non rientri nei suoi obblighi. Sottolineava che, alla fine della gara, quando ha lasciato il campo di giuoco, non erano presenti dirigenti della società Ogliarese 1974. Puntualizzava di aver presentato querela presso la più vicina stazione dei Carabinieri. Nella riunione del 12.03.2012 venivano ascoltati i sigg. Celentano Giuseppe, De Fenza Gennaro e Fucci Vincenzo, rispettivamente secondo assistente dell'arbitro, primo assistente dell'arbitro ed osservatore arbitrale. I primi due dichiaravano che l'autovettura dell'arbitro, al momento del loro arrivo al campo di giuoco, era integra e non presentava alcun graffio a forma di "X" sulla portiera lato guida: graffio che, viceversa, essi dichiaravano di aver rilevato alla fine della gara, al momento della loro uscita dagli spogliatoi. La deposizione dell'osservatore dell'arbitro, sig. Vincenzo Fucci, non ha alcun rilievo, in quanto egli ha dichiarato di essere completamente all'oscuro dei fatti accaduti e di non essere neppure a conoscenza se l'arbitro fosse giunto sul campo con un'autovettura, o con altri mezzi. Sulla base degli accertamenti esperiti, attraverso le dichiarazioni acquisite nel corso delle audizioni, in particolare proprio quella del direttore di gara, questa C.D.T. giudica che non possa essere determinato l'obbligo del risarcimento dei danni a carico della società Ogliarese, nel rispetto della circolare n. 12 della Lega Nazionale Dilettanti del 12.11.2004, prot. n. 1450/CT/MC/sc, vigente anche per la corrente stagione sportiva. La richiamata circolare, invero, sancisce che l'arbitro e/o i suoi assistenti ufficiali debbano... "chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura; constatare, con il responsabile della Società ospitante, eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara... Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni...". Nella circostanza, risulta di assoluta evidenza che il direttore di gara non abbia rispettato le disposizioni, chiare e tassative, della Lega Nazionale Dilettanti, come da lui stesso dichiarato, all'atto dell'audizione presso questa C.D.T. Deve, di conseguenza, accogliersi il ricorso della società Ogliarese, per quel che concerne l'opposizione all'obbligo del risarcimento dei danni. Deve, altresì, annullarsi la sanzione dell'ammenda di euro 100,00, in quanto essa era fondata sulla medesima motivazione, che era stata ritenuta, dal G.S.T., a base dell'obbligo di risarcimento dei danni. P.Q.M.

DELIBERA

in riforma della decisione del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Ogliarese 1974, disponendo l'annullamento dell'ammenda di euro 100,00 e dell'obbligo del risarcimento dei danni all'arbitro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

102. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BAIA DOMIZIA CELLOLE – GARA BAIA DOMIZIA CELLOLE / RINASCITA SANNICOLESE DEL 28.01.2012 – 2^ CAT.

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l'arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, nel prendere atto che il direttore di gara ha ribadito di non aver dubbi sull'identificazione del dirigente che aveva commesso l'infrazione disciplinare, questa C.D.T. ritiene che, sulla base della valutazione dell'effettiva gravità dei fatti verificatisi, la squalifica a carico dell'assistente di parte dell'arbitro, sig. Verrico Giuseppe, della società Baia Domizia Cellole, debba essere ridotta al 10.05.2012. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Baia Domizia Cellole, di ridurre al 10.05.2012 la squalifica a carico del sig. Verrico Giuseppe, assistente di parte della società medesima; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

103. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO F.C. SANT'AGNELLO – GARA F.C. SANT'AGNELLO / SAVOIA 1908 DEL 28.01.2012 – ATT. MISTA

La C.D.T., letto il reclamo, ascoltato l'arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dalla puntuale istruttoria e sentito l'arbitro a chiarimenti, è emerso che, a seguito in un intervento fallosa commesso dal calciatore n. 10, sig. Iaccarino Mattia, il calciatore della società Savoia, n. 18 Cortiglia Francesco, colpiva con un violento pugno, alla spalla sinistra, nonché con un violento calcio alla coscia sinistra quest'ultimo. Il calciatore Iaccarino Mattia, in reazione alla descritta condotta violenta, afferrava per il collo il calciatore Castiglia scaraventandolo a terra. Si determinava una rissa che, come ribadito dall'arbitro anche nel corso dell'ulteriore udienza di convocazione, vedeva coinvolti i tesserati di entrambe le società, inclusi gli occupanti le panchine di entrambe le squadre. Il direttore di gara, non sussistendo i presupposti per il prosieguo dell'incontro, decideva di sospendere la gara, in attesa dell'arrivo delle Forze dell'Ordine. Questa C.D.T., rilevato che, al di là delle soggettive valutazioni sulla gravità delle responsabilità individuali dei tesserati, è comunque evidente la responsabilità di entrambe le società, nella determinazione dei disordini che non hanno consentito il prosieguo della gara stessa. Sul punto, deve ribadirsi che l'arbitro, nell'audizione presso questa C.D.T., pur evidenziando il comportamento scorretto dei calciatori del Savoia, che avevano letteralmente accerchiato il calciatore del Sant'Agnello, sig. Iaccarino Mattia, ha precisato che alla rissa avevano preso parte, ed anche per la durata di alcuni minuti, i calciatori di entrambe le squadre ed inoltre che i dirigenti delle due società non erano stati in grado di risolvere positivamente la situazione, proprio in ragione della partecipazione di quasi tutti i calciatori alla rissa medesima. Deve, dunque, confermarsi l'applicazione della perdita della gara, da parte del G.S.T., ai sensi degli articoli 4 e 17 del Codice di Giustizia Sportiva, a carico di entrambe le società. In merito, poi, alla sanzione accessoria pecuniaria ed ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tesserati, questa C.D.T., anche sulla base di quanto dichiarato, nella sua audizione, dall'arbitro della gara, come innanzi puntualizzato, ritiene che l'ammenda debba essere ridotta da euro 300,00 ad euro 150,00, mentre devono confermarsi, in ragione dell'effettiva gravità delle infrazioni commesse, come evidenziate dal direttore di gara anche nella sua audizione presso questa C.D.T., le impugnite squalifiche a carico dei calciatori D'Angiolo Alessandro e Iaccarino Mattia. Infine, per quel che concerne l'assistente di parte dell'arbitro, che la società reclamante ha asserito non essere stato sostituito, a seguito della sua espulsione dal campo, il direttore di gara, viceversa, ha dichiarato, nel corso della sua audizione, che l'assistente allontanato dal terreno di gioco era stato sostituito da un calciatore di riserva. Sul punto, deve farsi rinvio alla costante giurisprudenza sportiva, sulla base della quale il referto dell'arbitro e le sue eventuali dichiarazioni suppletive configurano fonte privilegiata di prova. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società F.C. Sant'Agnello, di ridurre da euro 300,00 ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria a suo carico; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

104. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POZZUOLI CALCIO 2011 – GARA POZZUOLI CALCIO 2011 / REAL S. MARTINO DEL 14.01.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Pozzuoli Calcio; ascoltato l'arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, in sede di audizione, l'arbitro stesso ha confermato che realmente un tifoso della società Real S. Martino lo aveva minacciato di voler arrecare danni oltre alla sua persona, anche all'autovettura. Questa circostanza, tuttavia, non può esimere la società ospitante (Pozzuoli Calcio), in quanto tale, dalla responsabilità della custodia dell'autovettura. La società reclamante, nel proprio atto, si è difesa, sostenendo che il direttore di gara non aveva consegnato le chiavi dell'autovettura ad alcun dirigente della società. Anche questo episodio viene smentito dal direttore di gara, il quale ha affermato che, ricevuto un rifiuto ad accettare le chiavi della sua autovettura, da parte di un dirigente della società ospitante, perché vi erano tutti i presupposti di integrità per l'automezzo, si era rivolto sia al dirigente accompagnatore che al dirigente addetto all'arbitro ed entrambi avevano ribadito che non vi era necessità di consegnare le chiavi, in quanto il luogo di disputa della gara medesima era un ambiente tranquillo. Da un'attenta disamina di tutte le circostanze, emerge che non vi sono motivi per l'accoglimento del ricorso presentato dalla società reclamante, anche per quel che concerne l'impugnazione della squalifica a carico del calciatore Maddaluno Aniello, che si appalesa congrua e proporzionata, rispetto all'effettiva gravità dell'infrazione commessa. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Pozzuoli Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante,

105. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERCO LA MILLENNIO – GARA FOX SAN GIORGIO / CERCO LA MILLENNIO DEL 17.03.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, da un'attenta ricostruzione dei fatti, nel prendere atto che i calcettisti Riccio Antonio e Riviuccio Umberto hanno realmente partecipato ad una rissa con calcettisti avversari, deve precisarsi come non possa essere accettata la linea difensiva della società reclamante, che asserisce che i propri calcettisti hanno subito una vera e propria aggressione. D'altro canto, non può che rilevarsi che la società reclamante non ha fornito alcuna documentazione probante, che confermi quanto da essa dichiarato. D'altro canto deve sottolinearsi che, anche se fosse vera la circostanza dell'aggressione, i calcettisti della società reclamante non avevano di certo la facoltà di "farsi giustizia" da soli. Viceversa, il presentato ricorso può essere parzialmente accolto nella parte riguardante la richiesta di riduzione della squalifica inflitta al calcettista Riviuccio Umberto, in quanto lo stesso, come anche riportato nel referto arbitrale, ha sì reagito, ma, diversamente dagli altri calcettisti sanzionati, non ha volontariamente provocato e/o partecipato alla rissa verificatasi sul campo di giuoco. P.Q.M.

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Cerco la Millennio, riducendo a tre giornate di gara la squalifica a carico del calcettista Riviuccio Umberto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL SORRENTO – GARA REAL SORRENTO / PUREENERGY EBOLI DEL 18.03.2012 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. La società reclamante, come confermato anche in sede di audizione, si è opposta alla squalifica a carico della calcettista Vespoli Rosa. Deve sottolinearsi, sul punto, che il comportamento della calcettista è risultato particolarmente grave, con specifico riferimento al suo tentativo di aggressione a carico dell'arbitro. Deve, dunque, giudicarsi congrua ed equamente commisurata la sanzione a carico della nominata calcettista. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Sorrento; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

RIUNIONE DEL 16 APRILE 2012

Presenti: avv. Arturo Frojo, Presidente; avv. Paolo Spina, Vice Presidente; avv. Michele Concione, dott. Gianluca De Vincentiis, avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, dott. Lucio Schianvone, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Rappresentante A.I.A.

107 – RECLAMO AGROPOLI – GARA CITTÀ DI POMPEI / AGROPOLI DEL 12.11.2011 – ECCELLENZA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo della società Agropoli, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 9.02.2012 del C.R. Campania, alle pagg. 1739 e 1740, con il quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Città di Pompei in relazione alla gara indicata in epigrafe, il medesimo G.S.T. aveva, a seguito di accertamenti presso la Segreteria del Giudice Sportivo della Lega PRO (il cui esito era stato acquisito in data 8.02.2012), inflitto gara persa, con il punteggio di 0-3, a carico della società Agropoli; esaminate le controdeduzioni, al reclamo proposto a questa C.D.T. dalla società Agropoli, ritualmente formalizzate e spedite dalla società Città di Pompei; sentita, nella persona del legale incaricato, la reclamante società Agropoli, che ne aveva presentato rituale richiesta; tanto premesso, osserva: la vicenda è relativa alla presunta posizione irregolare del calciatore Muro Mauro (nato il 16.03.1993), utilizzato dalla società Agropoli, con il n. 1 della distinta ufficiale, in occasione della gara, oggetto del reclamo in epigrafe. Il presupposto della decisione del Giudice Sportivo Territoriale in ordine alla gara medesima, come citata in premessa, deve essere, per chiarezza, richiamato di seguito, nei suoi aspetti sostanziali. Il contenzioso in esame trae origine dalla circostanza che il calciatore Muro Mauro (tesserato, all'atto della squalifica di riferimento, a favore della Salernitana Calcio 1919 S.p.A.), era stato sanzionato dal Giudice Sportivo della nominata Lega PRO, come dal C.U. n. 168/496 del 30.05.2011 della Lega PRO stessa, a seguito della gara del 28.05.2011, Salernitana – Giulianova (valevole per l'ultimo turno dei quarti di finale del Campionato Nazionale Berretti della stagione sportiva 2010/2011), quale calciatore non espulso dal campo, con la squalifica per una giornata di gara. La squalifica in parola, non rientrando nell'ambito di applicazione (di cui all'art. 45, comma 2, C.G.S.) della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata, ai sensi dell'art. 22, comma 2, C.G.S., "a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale". Il G.S.T. ha ulteriormente precisato, sul punto, che la gara di riferimento era l'ultima del Campionato Nazionale Berretti 2010/2011, per la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., per la quale il calciatore in argomento era tesserato e che, di conseguenza, il calciatore medesimo non ha potuto espiare l'indicata sanzione a suo carico nell'anno sportivo medesimo (2010/2011). Il G.S.T. ha motivato la propria valutazione giuridico-sportiva sulla base del combinato disposto del comma 3 e del comma 6 dell'art. 22 C.G.S. Il comma 3 sancisce: "Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6". Preciso che il richiamato comma 6 dell'art. 22 C.G.S. disciplina il caso del calciatore che abbia cambiato società di appartenenza, il G.S.T. ha ritenuto che, nel caso in esame, nella stagione sportiva corrente (2011/2012) intervenga per l'appunto la previsione, di cui al comma 6 dell'art. 22 C.G.S., che testualmente viene riportata di seguito: "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, ... la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società...". Ad avviso del Giudice Sportivo Territoriale, la sanzione residua a carico del calciatore Muro Mauro avrebbe dovuto, dunque, essere espiata esattamente in occasione della prima giornata del Campionato 2011/2012 della prima squadra della nuova società di sua appartenenza (Agropoli). Il G.S.T. ha ulteriormente puntualizzato: a) che tutti i calciatori (tra i quali Muro Mauro), tesserati, nell'anno sportivo 2010/2011, a favore della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., sono stati svincolati d'autorità, su delibera del Presidente della F.I.G.C., come dal C.U. n. 40 / A del 21.07.2011; b) che neppure nella stagione sportiva in corso, dunque, il nominato calciatore ha potuto espiare la residua sanzione a proprio carico in gare ufficiali della medesima Salernitana Calcio 1919 S.p.A.; c) che egli si è tesserato, a favore della società Agropoli, con decorrenza dal 3.09.2011; d) che, ai sensi dell'art. 22,

comma 6, C.G.S., innanzi trascritto, egli avrebbe dovuto espiare la residua sanzione, a suo carico, nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società (Agropoli) di tesseramento; e) che il calciatore medesimo ha partecipato, o è stato inserito nelle distinte ufficiali della società Agropoli, in occasione delle gare del Campionato Regionale di Eccellenza 2011/2012, dalla prima giornata fino a quella oggetto del reclamo in esame; f) che, come dall'art. 22, comma 3, ultimo periodo, "la squalifica non si considera scontata, qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo". Ad avviso del G.S.T., dunque, avendo il calciatore Muro Mauro partecipato alla gara in epigrafe senza aver scontato la cennata squalifica a suo carico (essendo stato, senza soluzione di continuità, utilizzato effettivamente, o inserito nelle distinte ufficiali, in relazione a tutte le precedenti gare della prima squadra della sua nuova società d'appartenenza, l'Agropoli, in ordine al Campionato 2011/2012), la medesima società Agropoli deve essere sottoposta alla sanzione di cui all'art. 17, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Questa C.D.T. ritiene, sulla base della sua stessa giurisprudenza, che debba puntualizzarsi come, dalla citata data del 3.09.2011, corrispondente a quella del tesseramento del calciatore Muro Mauro a favore della società Agropoli, sia mutata, sotto il profilo del tesseramento, la posizione soggettiva del calciatore in argomento, nel senso che egli, da quella data, "ha cambiato società" (art. 22, comma 6, C.G.S.). La società Agropoli si è opposta alla delibera del G.S.T. con un articolato atto d'impugnazione. Con esso, ha eccepito: a) che il calciatore, essendo nato successivamente al 1° gennaio 1993, aveva titolo per essere utilizzato anche nella squadra del Campionato Regionale di Attività Mista della società Agropoli; b) che il calciatore avrebbe scontato la residua giornata di squalifica a suo carico nel Campionato Regionale di Attività Mista, non avendo partecipato alla gara Agropoli – Alburni Roccadaspide del 17.10.2011 e non essendo stato inserito nella relativa distinta ufficiale; c) che debba farsi riferimento ai "principi di effettività e di omogeneità", anche sulla base di una decisione della Corte Federale della F.I.G.C. (organismo così denominato all'epoca); d) che il Campionato Nazionale Berretti è del tutto omogeneo al Campionato Regionale Juniores; e) che il principio di omogeneità debba applicarsi anche nei casi in cui un calciatore abbia cambiato società di appartenenza, ad evitare "una paradossale disparità di trattamento"; f) che il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Calabria ha fatto riferimento al principio di omogeneità, per casi analoghi a quelli in esame. Questa C.D.T. osserva che le pur apprezzabili argomentazioni giuridico-sportive della società reclamante non possano trovare accoglimento. Invero, quanto alla Corte Federale, alla quale ha fatto rinvio la società Agropoli, già in circostanze precedenti (ad esempio, in relazione ai reclami delle società Bisaccese, Real Suessola e Luogosano, in ordine a gare, con la società Palmese 78, del Campionato Regionale di Promozione della stagione sportiva 2008/2009, come dalla delibera di questa C.D.T., pubblicata sul C.U. n. 85 del 19.03.2009 del C.R. Campania, alle pagg. 1996 / 1998) si è fatto riferimento ai suoi Comunicati Ufficiali: esattamente, il n. 12 del 12.01.2004 ed il n. 12 del 23.03.2006. Deve rilevarsi, altresì, che sui pareri interpretativi della Corte Federale – organo che, in quell'epoca, era per l'appunto deputato anche all'interpretazione delle norme – questa medesima C.D.T. aveva, già in relazione alla vicenda della società Palmese 78, precisato che essi precedevano (già all'epoca!) di lungo periodo il testo attualmente vigente del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 19 / A del 21 giugno 2007 della F.I.G.C. ed allegato al Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007 del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. Nella richiamata circostanza, questa C.D.T. aveva, peraltro, sottolineato: "... che i pareri della Corte Federale non abbiano consentito di superare i dubbi interpretativi è dimostrato anche dalla circostanza che siano stati proposte, alla stessa Corte Federale, richieste di interpretazioni, per casi analoghi a quelli precedentemente esaminati (ad esempio, per la gara Ravenna / Genoa del 4.09.2005, del Campionato allora denominato Serie C1), in periodo successivo a quello della precedente pronuncia" (ovviamente, ci si riferiva a quella pubblicata sul C.U. n. 12 del 12.01.2004 della Corte Federale). Anche in occasione della vicenda della società Palmese 78, inoltre, l'interpretazione logico-giuridica non ha potuto prescindere dall'aspetto essenziale: ovvero, che il calciatore "abbia cambiato società" (come anche nel caso del calciatore Muro Mauro). All'esito dell'approfondita disamina, dunque, questa C.D.T. giudica che, ancora una volta – in attesa di un'auspicata modifica normativa, che dirima definitivamente ogni possibile perplessità su una *vexata quaestio* (che, non lo si dimentichi, aveva già determinato conseguenze deflagranti al livello del calcio professionistico e che non appare affatto definita dal nuovo testo normativo del Codice di Giustizia Sportiva) – si debba inquadrare il problema interpretativo, che si configura in ordine ad un calciatore con un residuo di squalifica a suo carico e che abbia cambiato società di appartenenza, in

un'opzione: tra la prevalenza del dettato del comma 3 e la prevalenza del dettato del comma 6 dell'art. 22 C.G.S. A mero titolo ipotetico, deve sottolinearsi che, nell'ipotesi di prevalenza del comma 3, il calciatore deve scontare le giornate di squalifica esclusivamente nella squadra nella quale giocava quando è stato gravato dalla squalifica (ad esempio, se squalificato nel Campionato Regionale di Attività Mista, egli non deve scontare la squalifica nella prima squadra). Questa è, in sintesi, l'essenza della tesi della società Agropoli, anche per quel che concerne il richiamo al "principio dell'omogeneità" tra i Campionati (nel caso di specie, tra quello Nazionale Berretti e quello Regionale di Attività Mista, o Juniores. Nell'ipotesi di prevalenza del comma 6, viceversa, il calciatore, avendo "cambiato società", deve scontare il residuo di squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Sul punto, questa C.D.T. non può che confermare il proprio orientamento, come enunciato in relazione alla cennata vicenda della società Palmese 78: oltre che fare riferimento al parere interpretativo della Corte Federale, pubblicato sul C.U. n. 12 del 23.02.2006 del medesimo organo di giustizia sportiva ("nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve essere scontata... nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società"), deve invero necessariamente riaffermarsi il principio – al quale questa C.D.T. si è costantemente e coerentemente uniformata ed attenuta – della prevalenza del comma 6, tra i citati commi 3 e 6 dell'art. 22 C.G.S. Sul punto, per il vero, si appalesa davvero insuperabile la puntualizzazione che, se così non fosse, il dettato del comma 6 dell'art. 22 non farebbe riferimento al vincolo (*"in deroga al comma 3"*), relativo all'obbligo di scontare la squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Deve ritenersi, dunque, che il calciatore Muro Mauro avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza, ovvero nella squadra dell'Agropoli partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza 2011/2012. Deve, altresì, rilevarsi che egli, sulla base del principio della *perpetuatio sanctionatoria*, debba essere giudicato in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, nella gara in epigrafe, non avendo scontato, nelle precedenti gare del relativo Campionato, la sanzione in parola. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il ricorso presentato dalla società Agropoli, confermando la delibera del Giudice Sportivo Territoriale che ha inflitto a suo carico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S, la punizione sportiva della perdita della gara Città di Pompei – Agropoli del 12.11.2011 con il punteggio di 0-3; di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima società.

108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANSEVERINESE 1928 – GARA IPPOGRIFO SARNO / SANSEVERINESE 1928 DEL 27.11.2011 – ECCELLENZA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; esaminate le controdeduzioni prodotte dalla società Ippogrifo Sarno; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (di cui alla delibera, pubblicata sul C.U. n. 74 del 9.02.2012 del C.R. Campania, alla pag. 1740), con la quale è stato accolto il reclamo della società Ippogrifo Sarno, con la conseguenziale sanzione, a carico della società Sanseverinese 1928, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Con la cennata delibera, il G.S.T. aveva deliberato a seguito di rimessione del fascicolo da parte di questa medesima C.D.T., come dalla sua delibera, pubblicata sul C.U. del C.R. Campania n. 72 del 2.02.2012, alla pag. 1711. Invero, con la delibera di questa C.D.T., appena citata, era stata revocata la decisione del G.S.T. di inammissibilità del reclamo di prima istanza, della società Ippogrifo Sarno A.S.D., in ordine alla gara di cui all'epigrafe, con prescrizione di esame nel merito del reclamo medesimo. La già richiamata delibera del G.S.T., pubblicata sul C.U. n.74 del 9.02.2012 del C.R. Campania, alla pag. 1740, è stata impugnata, con il reclamo in esame, da parte della società Sanseverinese 1928. Le motivazioni a sostegno del reclamo si impernano su due aspetti. Il primo è relativo al merito, in ordine al quale la società Sanseverinese 1928 ha sostenuto che, per un "lasso di tempo brevissimo e, comunque, non superiore ad 1' e 40 (circa 100 secondi)", essa aveva in campo quattro e non tre calciatori "di fascia giovane", uno per ogni anno di nascita (1992, 1993 e 1994), come prescritto dalla normativa del C.R. Campania, vigente per i Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione. La reclamante, altresì, ha sostenuto il proprio avviso, aggiungendo che "... il principio che spetta agli Organi della

Giustizia Sportiva è stabilire se ed in quale misura abbiano influenzato la gara i fatti che, non valutabili con criteri tecnici, si sono verificati in campo”, citando, al riguardo, quale precedente giurisprudenziale ad essa favorevole, quello relativo alla gara Scafatese / Gelbison del 19.10.1997, in relazione alla quale la Commissione d'Appello Federale (in quel periodo massimo Organo di Giustizia Sportiva e, dunque, facente giurisprudenza) aveva deliberato che un lasso di tempo brevissimo di violazione della normativa sull'impiego dei calciatori di fascia giovane non fosse idoneo ad incidere in misura decisiva sulla regolarità di svolgimento della gara. Il secondo aspetto, sul quale si fonda il reclamo della società Sanseverinese 1928, è di natura formale, ma di valenza *ad substantiam*. Ha, invero, sostenuto la reclamante che la società Ippogrifo Sarno non abbia “provveduto ad inviare, per conoscenza, la lettera raccomandata A.R. del 29/11/2011 all'indirizzo depositato presso il C.R. Campania dalla scrivente Sanseverinese 1928”. A supporto della propria affermazione, la reclamante ha puntualizzato che la società Ippogrifo Sarno avesse allegato, al proprio reclamo di prima istanza, per l'appunto spedito in data 29/11/2011, non la ricevuta della raccomandata inviata alla società controparte, “bensì la fotocopia della copia della ricevuta della raccomandata”. La predetta precisazione è stata integrata, dalla società Sanseverinese 1928, dalla constatazione, rilevata dal sito internet delle Poste Italiane, che la citata raccomandata, inoltrata alla Sanseverinese 1928, fosse stata restituita all'Ippogrifo Sarno e che quest'ultima avesse “effettuato un collage fotocopiato evidente e palese, contravvenendo tra l'altro al disposto di cui all'art. 1, comma 1° del C.G.S.”. Infine, la reclamante Sanseverinese 1928 ha sostenuto che la società Ippogrifo Sarno non avesse provveduto al rituale preannuncio di reclamo. Su quest'ultimo punto, deve precisarsi che, con fax delle ore 12.57 del 28.11.2011, ovvero del giorno immediatamente successivo a quello di disputa della gara, di cui al reclamo in esame, la società Ippogrifo Sarno aveva regolarmente formalizzato il relativo preannuncio di reclamo. Quanto all'obiezione in ordine all'asserita, mancata spedizione, da parte dell'Ippogrifo Sarno, della raccomandata postale A.R., del primo reclamo al G.S.T., all'indirizzo ufficiale della società Sanseverinese 1928, deve sottolinearsi che questa C.D.T., all'esito degli accertamenti doverosamente esperiti, ha acquisito inoppugnabile documentazione, dimostrativa della spedizione del reclamo di prima istanza, in data 29.11.2011, a mezzo raccomandata postale A.R. n. 14480565451-7, inoltrata dall'ufficio postale di Sarno, frazione 57205, sez. 7, da parte dell'Ippogrifo Sarno, indirizzata all'A.S.D. Sanseverinese 1928, all'indirizzo postale depositato da quest'ultima presso il C.R. Campania, ovvero Corso Caracciolo, n. 65 – 84085 Mercato San Severino, con l'unica indicazione imprecisa “c/o Sellitto Carmine”, anziché c/o Sellitto Crescenzo. Questa C.D.T. ha, peraltro, rilevato ulteriormente che l'avviso di ricevimento, ancora applicato sul retro della busta di spedizione del reclamo dell'Ippogrifo Sarno, indica con esattezza tutti i dati innanzi trascritti, incluso quello “c/o Sellitto Crescenzo” (e non Carmine). Deve, dunque, ritenersi rispettato l'adempimento, che la società Sanseverinese 1928 ha, viceversa, sostenuto che non fosse stato eseguito, dovendosi giudicare esaustiva l'indicazione “c/o Sellitto Crescenzo” sull'avviso di ricevimento (si ripete: tuttora applicato sul retro della busta di spedizione). È appena il caso di puntualizzare che, se l'obiezione in argomento della società Sanseverinese 1928 fosse risultata corrispondente al vero, sarebbe emerso, indiscutibilmente, una lesione del diritto di difesa della società medesima ed, in ogni caso, sarebbe risultato formalmente viziato l'atto di reclamo della società Ippogrifo Sarno, con l'ineluttabile conseguenza dell'obbligata declaratoria d'inammissibilità, da parte di questa C.D.T., del reclamo medesimo della società Ippogrifo Sarno. La doglianza della Sanseverinese 1928 sul punto è risultata, viceversa, infondata, per cui deve essere ritenuta superata. Per quel che concerne il merito della vicenda, si rinvia alla decisione del G.S.T., di cui al citato C.U. n. 74 del 9.02.2012, pag. 1740. Questa C.D.T., invero, condivide la richiamata delibera del Giudice di prime cure. Il presupposto è che, come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2011 del C.R. Campania, le società del Campionato Regionale di Eccellenza hanno “l'obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell'attività ufficiale, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1994 in poi, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1993 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1992 in poi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti”. A seguito della sostituzione, ammessa dalla stessa società Sanseverinese 1928, del calciatore Magliocca Luca (nato il 6.07.1993), indicato in distinta con il n. 2, con il calciatore Liotto Paolo (nato il 5.05.1992), indicato in distinta con il n. 17, la reclamante ha proseguito la gara con due calciatori nati dall'anno 1992 in poi ed un calciatore nato dall'anno 1994 in poi. Essa, dunque, non aveva più in campo i tre calciatori di fascia “giovane” (uno per ciascuna delle tre fasce d'età innanzi specificate), in violazione della richiamata normativa. Questa C.D.T. ritiene, sul punto, come deliberato dal G.S.T., che a nulla rilevi che, dopo due minuti, e cioè al 18' del secondo tempo, essa

abbia provveduto alla sostituzione del calciatore Toma Andrea (nato il 25.01.1984, n. 5 della distinta ufficiale) con il calciatore D'Elia Luigi (nato il 3.03.1993, n. 13 della distinta ufficiale), ripristinando i prescritti obblighi di impiego dei calciatori "giovani". Invero, al di là del caso citato (gara Scafatese / Gelbison del 19.10.1997) dalla società Sanseverinese 1928, nessun altro precedente giurisprudenziale analogo è dato rinvenire. Ma v'è di più: in quell'occasione, il lasso di tempo fu davvero minimale, non di circa due minuti, come, viceversa, nel caso in esame. P.Q.M.

DELI BERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Sanseverinese 1928; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

109. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOLOFRA CALCIO – GARA IPPOGRIFO SARNO / SOLOFRA CALCIO DEL 14.03.2012 – ECCELLENZA

La C.D.T, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, questa C.D.T. ritiene che la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Tirri Mario, debba essere commisurata nel rispetto del criterio di equità e di giusta corrispondenza all'effettiva gravità dell'infrazione da lui commessa nella circostanza, per cui la squalifica a suo carico deve essere ridotta a tre giornate. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Solofra Calcio, di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Tirri Mario; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

110. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. SAN VITO POSITANO – GARA POL. SAN VITO POSITANO / ATLETICO BOSCO DEL 18.03.2012 – PROMOZIONE

La C.D.T, letto il reclamo; ascoltati l'arbitro ed i due assistenti ufficiali, a chiarimento; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, da una attenta lettura del referto arbitrale, nonché dal supplemento di esso, da parte dell'arbitro e dei due assistenti ufficiali, in sede di audizione, è emerso che il calciatore De Luca Fausto si è reso responsabile di condotta certamente censurabile, rispetto alla quale tuttavia, si appalesa sanzione adeguata la squalifica per due giornate di gara. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pol. San Vito Positano, di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore De Luca Fausto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

111. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOYS CASAGIOVE FIVE – GARA FUTSAL MARCIANISE / BOYS CASAGIOVE FIVE DEL 24.03.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

La C.D.T, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, da una rituale istruttoria effettuata e dalle dichiarazioni rese nel referto arbitrale, che, per costante giurisprudenza sportiva, costituisce fonte privilegiata di prova, emerge, senza ombra di dubbio, che il calcettista Di Giovanni Giovan Battista si è reso autore di ingiurie e minacce reiterate. Di contra, la società reclamante non ha prodotto alcuna prova a discolpa, circa le doglianze di cui al reclamo. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Boys Casagiove Five; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. N. 100 DEL 19 APRILE 2012, PAG. 2426

GARE DEL 15 APRILE 2012 – A CARICO DI CALCIATORI – NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

MONTEFORTE VINCENZO (SAN GIORGIO)

LEGGASI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

MONTEFORTE VINCENZO nato il 21.4.1968 (SAN GIORGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

MONTEFORTE VINCENZO nato il 2.5.1967 (SAN GIORGIO)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. N. 100 DEL 19 APRILE 2012, PAG. 2433

GARE DEL 11 APRILE 2012 – A CARICO DI DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 12/ 5/2012

PICININNO NICOLA (VIRTUS CONZA)

LEGGASI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 12/ 5/2012

PICININNO NICOLA (SANT'ANDREA DI CONZA)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. N. 100 DEL 19 APRILE 2012, PAG. 2435

GARE DEL 11 APRILE 2012 – A CARICO DI CALCIATORI – ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BERNARDO PELLEGRINO (POL. MOIANO 2004)

LEGGASI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BERNARDO PELLEGRINO (AIROLA)

Pubblicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 20 aprile 2012.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**

COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE 2011/2012

Il C.R. Campania organizza la XVIII^a edizione della Coppa Campania di Calcio Femminile, alla quale parteciperanno le tredici società iscritte al Campionato Regionale 2011/2012. Esse saranno suddivise, a mezzo sorteggio, in quattro gironi, dei quali 1=uno composto da 2=due squadre e 3=tre composti da 3=tre squadre.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO – FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Primo turno: gironi di qualificazione (18 aprile – 2 maggio – 9 maggio 2012)

I gironi composti da tre squadre si svolgono con la formula così detta "all'italiana", con gare di sola andata, in tre giornate (18 aprile – 2 maggio – 9 maggio 2012), come dal calendario pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

La prima classificata di ognuno dei due *gironi* (eventualmente, anche previa compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), si qualificherà per le gare di semifinale.

La graduatoria sarà stabilita mediante l'attribuzione dei punti ordinariamente corrispondenti alla vittoria (punti tre) ed alla sconfitta (punti zero). **In deroga all'attribuzione ordinaria, al termine di ogni singola gara, eventualmente terminata con parità di reti realizzate, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore:** alla *squadra* che realizzerà un maggior numero di tiri di rigore, saranno assegnati punti due; a quella che ne realizzerà un minor numero, saranno assegnati punti uno.

Nell'ipotesi in cui due *squadre* concludessero il *girone* al primo posto in classifica a parità di punteggio, al fine della determinazione della prima classificata si terrà conto:

- dei punti conseguiti nell'incontro diretto (incluso, eventualmente, il computo del punto in più, nel caso di gara terminata a parità di reti realizzate).

Nell'ipotesi in cui tutte e tre le *squadre* concludessero il *girone* al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la prima classificata si procederà alla compilazione di una graduatoria fra le *squadre* interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti (incluso, eventualmente, il computo del punto in più, nel caso di gara terminata a parità di reti realizzate);
- a parità di punti, della differenza tra le reti realizzate e subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti realizzate negli incontri diretti;
- della differenza tra reti realizzate e subite nell'intero *girone*;
- del maggior numero di reti realizzate nell'intero *girone*;
- della migliore posizione nella graduatoria di Coppa Disciplina del Campionato di Calcio Femminile 2011/2012 (incluse le gare di Coppa Campania Femminile già disputate) formulata **nel rispetto dei relativi Criteri, pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 18 dell'1 settembre u.s. di questo C.R., comunque e tassativamente con l'esclusione di società gravate, anche con la prima squadra, da preclusioni di carattere disciplinare nell'ultimo quadriennio, nonché nell'anno sportivo 2011/2012 (come dai punti 2, 3, 4 e 9 dei Criteri di ammissioni/riammissione ai Campionati di Categoria superiore pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n. 18 dell'1 settembre u.s.). Le preclusioni possono essere sanate da posizioni di Coppa Disciplina utili, sempre nel rispetto degli innanzi citati "Criteri" di ammissione / riammissione;**

- nel caso di ulteriore parità (anche nella Coppa Disciplina), si procederà al sorteggio, che sarà effettuato, presso la sede del C.R. Campania – L.N.D. (fatta salva l'ipotesi di esigenza di disputa di gare di recupero), alle **ore 16.30 di martedì 8 maggio 2012**, alla presenza dei Delegati (o di un loro rappresentante) delle società interessate, che sono fin d'ora invitate, senza ulteriore avviso

I gironi a due squadre si svolgeranno con gare di andata e ritorno (2 maggio – 9 maggio 2012). Nell'ipotesi di parità di punteggio, si terrà conto nell'ordine:

- della differenza tra reti segnate e reti subite nei due incontri;
- del maggior numero di reti segnate nella gara esterna.

Persistendo ancora la parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore, come dal Regolamento di Giuoco e "Decisioni Ufficiali".

Secondo turno: semifinali (27 giugno 2012)

Le quattro società rispettive prime classificate dei quattro gironi disputeranno le semifinali (determinate a mezzo sorteggio) con gara unica, in campo neutro (scelto ad insindacabile giudizio del C.R. Campania – L.N.D.).

Nell'ipotesi di parità, al termine delle gare di semifinale, saranno effettuati i tiri di rigore, come dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". Le due società vincitrici le rispettive gare di semifinale disputeranno la gara di **finale della Coppa Campania di Calcio Femminile 2011/2012**.

Gara di finale (30 giugno 2012)

Le due società vincitrici le gare di semifinale disputeranno la gara di finale regionale, in campo neutro (scelto ad insindacabile giudizio del C.R. Campania – L.N.D.), domenica 30 giugno 2012.

Nell'ipotesi di parità, al termine della gara di finale si disputeranno due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed eventuali tiri di rigore, come dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". La società vincitrice verrà premiata con la **Coppa Campania di Calcio Femminile 2011/2012**.

Inizio delle gare della Coppa Campania Femminile 2011/2012

Le gare della Coppa Campania Femminile 2011/2012 avranno inizio **mercoledì 18 aprile 2012**.

Partecipazione delle calciatrici alle gare

Alle gare della *Coppa Campania Femminile 2011/2012* possono partecipare le calciatrici che siano regolarmente tesserate, per la stagione sportiva 2011/2012, a favore delle rispettive società partecipanti.

Tempo di attesa

L'attesa è fissata in un tempo di gara.

Sostituzione delle calciatrici

Ogni singola società partecipante ad una gara ha la facoltà di sostituire definitivamente calciatrici, nel **limite massimo di cinque**, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Distinta di gara

La distinta di gara deve essere compilata con l'indicazione esatta e completa dei dati anagrafici (giorno, mese ed anno di nascita, cognome e nome) di ogni singola calciatrice, non escluse quelle di riserva.

Ammende

Le eventuali ammende per infrazioni disciplinari, infitte in ordine alla *Coppa Campania Femminile 2011/2012*, saranno trattenute dal deposito cauzionale. Nell'ipotesi di incapienza del deposito cauzionale, il Comitato Regionale è legittimato ad esigerne la riscossione, anche attraverso esazione coattiva, in occasione di gara della *Coppa Campania Femminile 2011/2012*, nel rispetto della normativa in argomento.

Esclusione per applicazione dell'art. 17 C.G.S.

Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà gravata dalle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e relativa **ammenda di € 150,00**) e sarà, altresì, **esclusa dalla Coppa Campania di Calcio Femminile 2011/2012**.

Disciplina sportiva

Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 58/A dell'8 agosto u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 15 del 10 agosto 2011.

La disciplina sportiva della XVIII^a edizione della *Coppa Campania Femminile* è demandata agli Organi della Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.:

- le ammonizioni subite nel corso del Campionato Regionale Femminile 2011/2012 sono azzerate;
- nel rispetto dell'art. 19, comma 11.2 del Codice di Giustizia Sportiva, **per le gare di Coppa Campania di Calcio Femminile le calciatrici incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni**;
- le sanzioni, escluse quelle a tempo, saranno scontate nell'ambito della Coppa Campania Femminile 2011/2012;
- eventuali squalifiche (**non quelle a tempo**), residue al termine della Coppa Campania Femminile 2011/2012, saranno scontate nella medesima manifestazione della stagione sportiva 2012/2013.

<u>GIRONE A</u>	<u>GIRONE B</u>	<u>GIRONE C</u>	<u>GIRONE D</u>
CENTRO ESTER	DOMINA NEAPOLIS A.	REAL ARIENZO	SPORT NAPOLI
NAPOLI DREAM TEAM	VIRTUS PARTENOPE	PRATER CLUB NAPOLI	FEMM. PONTECAGNANO
	PRO CALCIO DONNE		OASI S. ANASTASIA

CALENDARIO DELLE GARE DEL PRIMO TURNO

1ª GIORNATA 18 APRILE 2012

Girone A	RIPOSO	
Girone B	DOMINA NEAPOLIS ACERR.	VIRTUS PARTENOPE
-----	Riposa:	PRO CALCIO DONNE
Girone C	RIPOSO	
Girone D	SPORT NAPOLI	FEMMINILE PONTECAGNANO
-----	Riposa:	OASI S. ANASTASIA

2ª GIORNATA 2 MAGGIO 2012

Girone A	NAPOLI DREAM TEAM	CENTRO ESTER (martedì 1° maggio 2012)
Girone B	PRO CALCIO DONNE	DOMINA NEAPOLIS ACERR.
-----	Riposa:	VIRTUS PARTENOPE
Girone C	REAL ARIENZO	PRATER CLUB NAPOLI (mart. 1.5.2012 – ore 11)
Girone D	OASI S. ANASTASIA	SPORT NAPOLI
-----	Riposa:	FEMMINILE PONTECAGNANO

3ª GIORNATA 9 MAGGIO 2012**Girone A** CENTRO ESTER**Girone B** VIRTUS PARTENOPE

----- Riposa:

Girone C PRATER CLUB NAPOLI**Girone D** FEMMINILE PONTECAGNANO

----- Riposa:

NAPOLI DREAM TEAM

PRO CALCIO DONNE

DOMINA NEAPOLIS ACERR.

REAL ARIENZO

OASI S. ANASTASIA

SPORT NAPOLI

COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE – 1ª Giornata – GARE DI MERCOLEDÌ 18/04/2012**GIRONE B**

DOMINA NEAPOLIS ACERRANA VIRTUS PARTENOPE "D. IORIO" – CASALNUOVO DI NAPOLI 20.00 MER.

GIRONE D

SPORT NAPOLI FEMMINILE PONTECAGNANO "PARTENOPE" – VIA SAN ROMUALDO – NAPOLI 20.00 GIO.